

parlare in una volta e in ultimo su tutti, e perciò anche su quello dell'onorevole Michelini.

PRESIDENTE. Onorevole Michelini, mantiene il suo emendamento?

MICHELINI. Se il signor presidente mette ai voti l'articolo, il mio emendamento è bello e spacciato.

PRESIDENTE. Io terrò il sistema che mi è prescritto dal regolamento.

Dunque ella ritira, sì o no, il suo emendamento?

MICHELINI. Lo ritiro. Voleva dirne i motivi; ma, giacchè non posso farlo, dirò solamente che desidero si faccia al più presto una legge sulla libertà d'insegnamento, perchè è più che mai necessario si opponga il libero insegnamento laicale al libero insegnamento ecclesiastico.

PRESIDENTE. Onorevole Ercole, ritira anche il suo?

ERCOLE. Lo ritiro e mi unisco a quello dell'onorevole Mancini.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole La Spada ritirato pure il suo, non rimarrebbero che una proposta sospensiva degli onorevoli Pellatis e Pancrazi, un'aggiunta dell'onorevole Pecile ed un ordine del giorno degli onorevoli La Porta e Corte.

La proposta sospensiva degli onorevoli Pellatis e Pancrazi è così concepita:

« I sottoscritti propongono che l'articolo 13 della legge ora in discussione sia levato dal titolo primo e rimandato al secondo, che tratta delle relazioni della Chiesa collo Stato. Chiedono che all'uopo sia rinviato alla Commissione. »

L'onorevole Pecile propone che, dopo le parole: « senza ingerenza dell'autorità scolastica del regno, » si aggiungano le seguenti: « in quanto riguarda l'istruzione religiosa. »

L'ordine del giorno stato presentato poco fa dagli onorevoli La Porta e Corte è in questi termini:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero e della Commissione dalla quale risulta che questa legge non è l'ultima parola della questione romana; che questa non è legge di guerra, ma legge di pace; che il Governo non si crede vincolato da questa legge per tutte le quistioni che potessero interessare la sicurezza interna ed estera del paese, e che inoltre saprebbe, in caso di necessità, ricorrere al Parlamento per chiedere facoltà che annullassero gli effetti anche passati di questa legge, passa alla discussione dell'articolo 14. »

Prego la Commissione a voler dichiarare se intende accettare o respingere queste proposte e l'ordine del giorno di cui ho dato lettura. Le altre proposte sono tutte ritirate.

BONGHI, relatore. La Commissione desidererebbe che i vari proponenti imitassero l'esempio lodevole dell'onorevole Mancini, e lasciassero, per un caso nuovo e raro nella discussione di questa legge, votare senza soverchio contrasto il presente articolo 13. Quanto al-

l'emendamento a cui l'onorevole Mancini si è ridotto, esso consiste nel collocare *Roma* a principio anzichè a mezzo dell'articolo; e se ciò piace a lui e non dispiace all'onorevole ministro di pubblica istruzione, la Commissione, quantunque non trovi la parola collocata meglio così, non ha però ragione d'opporci.

Invece gli onorevoli Pellatis e Pancrazi la Commissione deve pregarli di non volere insistere sulla loro domanda di rinviare al titolo secondo della legge quest'articolo 13.

Questo rinvio vorrebbe dire che l'articolo 13, il quale al posto in cui è messo, e concepito colle stesse parole con cui il Ministero lo aveva redatto, non fa se non dare una garanzia speciale al Pontefice nella città di Roma rispetto agli istituti ecclesiastici fondati nella stessa città, si debba invece convertire in un provvedimento generale a tutte le istituzioni d'insegnamento ecclesiastico nel regno.

Ora quand'anche nel secondo titolo questo si dovesse poi fare (e già le proposte di alcuni deputati accennerebbero a ciò), non è punto vietato che si faccia ora quello che è proposto in questo titolo primo, e che non si riferisce che alla Santa Sede ed al Sommo Pontefice.

Quanto poi all'aggiunta dell'onorevole Pecile, la quale dice che l'ingerenza dell'autorità scolastica del regno non debba essere eliminata, se non se dove in cotesti istituti si dà la istruzione religiosa, io prego l'onorevole Pecile ad osservare che la medesima turberebbe moltissimo l'esecuzione dell'articolo, senza surrogare un altro modo certo, con cui questa garanzia possa poi di fatto essere rispettata ed applicata. Qui comincierebbero le grandi e gravi questioni: dove comincia l'istituzione religiosa e dove finisce, dove comincia la istruzione morale e dove finisce.

Secondo il concetto dell'istruzione degli ecclesiastici, che la Chiesa ha sempre sostenuto, essa deve principiare dal prendere l'uomo ne' suoi primi anni ed andarlo via via ammaestrando, educando, allevando nelle abitudini religiose e nelle dottrine ecclesiastiche insino al giorno in cui esca dalla scuola ed entri nel sacerdozio.

Ora, non abbiamo autorità nè modo a variare questa, che è la nozione propria, essenziale dell'insegnamento ecclesiastico. Quale è dunque la sola garanzia che la società civile deve chiedere per parte sua? È la garanzia che nell'articolo è già data, cioè a dire che questo insegnamento che si dice ecclesiastico, non serva ad altro che a formare degli ecclesiastici, non serva ad altro che ad aprire la carriera ecclesiastica ai giovani che vi rimangono. Cosicchè davvero tutta la cautela che può bisognare è già presa nell'articolo; e l'aggiunta dell'onorevole Pecile, per quanto paia semplice, non servirebbe che a rendere vana la guarentigia che si accorda al Pontefice ed a confondere tutto l'articolo, alterandone affatto l'idea che dalla Commissione e dal Ministero vi è stata espressa.